



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori PATUANELLI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2019

Modifica all’articolo 111 della Costituzione recante l’introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell’avvocato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, concernente l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione di principi in materia di funzione e ruolo dell'avvocato, consta di un unico articolo con il quale si inseriscono due commi dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

I due commi che il presente disegno di legge prevede di inserire sono i seguenti:

« Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza ».

Per quanto riguarda la scelta relativa alla *sedes materiae*, si è esclusa la possibilità di intervenire sugli articoli della parte prima della Costituzione, ed in particolare sull'articolo 24, in considerazione della compiutezza ed esaustività di tale articolo e del rischio di alterazione della sua portata a seguito di modifiche dirette, nella sostanza, ad esplicitarne contenuti già univoci, seppure non espressi.

D'altro canto, le previsioni delle quali si propone l'inserimento in Costituzione hanno a che vedere con il ruolo e la funzione dell'avvocato anzitutto nel sistema della giurisdizione e segnatamente del processo, sicché appare adeguata la sua collocazione nella sezione II (Norme sulla giurisdizione) del titolo IV della parte seconda della Costituzione, dopo i primi due commi dell'articolo

111, nei quali rispettivamente viene sancito il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo medesimo.

Le nuove disposizioni intervengono così sul testo costituzionale introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), in continuità tematica con i commi precedenti.

La previsione secondo la quale « Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa », infatti, esplicita la funzione costituzionalmente attribuita all'avvocato nel suo ruolo di garanzia dei diritti, in generale, nell'assicurare l'effettività della tutela dei diritti, e nella dimensione strettamente processuale, nel garantire specificamente il diritto inviolabile alla difesa.

Tali previsioni attestano peraltro la centralità del ruolo dell'avvocato, che esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza, quale condizione per il corretto funzionamento della giurisdizione e del processo, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

La disposizione secondo la quale « L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, di autonomia e di indipendenza » è anch'essa da coordinare

con la funzione pubblicistica dell'avvocato, il quale solo ove siano assicurate tali prerogative può contribuire al corretto esercizio dell'attività giurisdizionale.

Il disegno di legge costituzionale che si illustra introduce in Costituzione, rendendoli espressi, alcuni principi già impliciti nella disciplina costituzionale e già enunciati al livello legislativo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

L'articolo 1 (Disciplina dell'ordinamento forense), mentre al comma 1 stabilisce che «La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato», al comma 2 prevede, tra l'altro, che «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti».

L'articolo 2 (Disciplina della professione di avvocato), al comma 1, stabilisce dal canto suo che «L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6» e, al comma 2, che «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

Nella giurisprudenza costituzionale, già la sentenza n. 137 del 1975 aveva chiarito che «la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in

cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti».

Con riferimento alla disciplina dell'ordinamento disciplinare degli avvocati, assunta a *tertium comparationis* nella sentenza n. 505 del 1995, la Corte costituzionale, a proposito di tale ordinamento, rileva che «poiché il giudice *a quo* fa specifico riferimento alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, basterebbe, per ritenere non conferente il *tertium comparationis* richiamato, considerare tra l'altro che a questi professionisti è affidato dalla legge il compito dell'assistenza tecnica necessaria all'espletamento della funzione giurisdizionale, sul regolare esercizio della quale possono incidere, in certa misura, alcuni provvedimenti disciplinari, quali la sospensione o la radiazione».

La rilevanza generale e pubblicistica della funzione affidata all'avvocato è da tempo assodata anche al livello sovranazionale.

Nella Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici (atto P6_TA(2006)0108), tra l'altro, si premette come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia riconosciuto «l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto/confidenzialità professionale quali valori fondamentali nella professione legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse»; si riconosce «la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti»; si afferma che «qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e in modo più am-

pio, sulla protezione dello stato di diritto nell'Unione europea ».

Sebbene la Costituzione – in termini ora espliciti (articoli 104, quarto comma, 106, terzo comma, 135, secondo e sesto comma), ora impliciti (articoli 24, 111) – faccia già evidente riferimento all'avvocato e al suo ruolo in diverse disposizioni, la scelta di rendere il dettato costituzionale più esplicito e completo in relazione ai diversi profili di

rilievo costituzionale propri del ruolo e della funzione dell'avvocato, per il tramite di innesti normativi peraltro contenuti e attentamente calibrati, assicura un espresso riconoscimento del ruolo dell'avvocatura, coniugando rilevanza pubblicistica e necessario rispetto della posizione di libertà, autonomia e indipendenza nell'esercizio della professione legale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza ».

€ 1,00